

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2018-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998

**presentato dal Ministro per gli affari esteri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica tende a favorire l'intensificazione della cooperazione nel campo dei materiali di difesa con la Finlandia. Si tratta di un Paese - è bene ricordarlo - che, dopo la dissoluzione del blocco dell'Est, ha progressivamente modificato lo stretto neutralismo adottato a partire dal secondo dopoguerra, attraverso scelte come l'ingresso nell'Unione europea e la partecipazione al Consiglio di cooperazione della NATO e alle attività del Programma NATO del «Partenariato per la pace».

Dal punto di vista strutturale, l'Accordo si compone di un preambolo e di nove sezioni. Le finalità dell'intesa sono enunciate nella parte introduttiva, e si sostanziano nel potenziamento delle capacità difensive di entrambi i Paesi, nell'ottimizzazione dell'uso delle risorse finanziarie destinate a tali scopi, nella promozione della cooperazione industriale in questo specifico settore e nel favorire la standardizzazione e l'interoperabilità, anche ai fini della partecipazione a missioni di pace.

La sezione 1 delinea la sfera di applicazione dell'Accordo, precisando che le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione bilaterale per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico nel settore dei materiali per la difesa, nel pieno rispetto della normativa nazionale e dei vincoli internazionali alla cui osservanza è tenuta ciascuna Parte.

La sezione 2 reca una clausola di salvaguardia nei confronti di qualsiasi accordo nello stesso settore che sia stato sottoscritto in precedenza da una delle Parti, mentre la sezione 3 specifica ulteriormente le modalità della cooperazione italo-finlandese. La sezione 4 sottopone tutte le informazioni clas-

sificate e scambiate nell'ambito dell'applicazione del *Memorandum* d'intesa, al *Memorandum* sottoscritto a Roma il 9 marzo 1993, e la sezione 5 istituisce un Comitato direttivo misto, composto dai Direttori nazionali degli armamenti di ciascuna Parte, con funzioni di controllo e di promozione della cooperazione. La sezione 6 stabilisce che l'esportazione di prodotti derivati da programmi bilaterali italo-finlandesi sarà comunque soggetta all'ordinamento del paese di fabbricazione, mentre ai sensi delle norme contenute nella sezione 7 il *Memorandum* non darà luogo ad obblighi finanziari di una Parte rispetto all'altra, salvo la possibilità che ciò formi oggetto di un successivo specifico Accordo. Eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del *Memorandum* in esame saranno risolte, secondo quanto previsto dalla sezione 8, in via amichevole mediante consultazioni o trattative bilaterali a livello appropriato.

La sezione 9 prevede, infine, che il *Memorandum* possa essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto di entrambe le Parti. La durata dell'intesa è prevista per un periodo di dieci anni e automaticamente prorogata per successivi periodi quinquennali.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 quantifica in circa 21.000 annui, ad anni alterni, gli oneri inerenti all'attuazione del *Memorandum* (la spesa si riferisce all'invio, alla stregua di quanto previsto dalla sezione 5, di funzionari italiani ad Helsinki per partecipare alle riunioni dell'istituendo Comitato misto direttivo a livello di Direttori nazionali degli armamenti, riunioni che si terranno con ca-

denza annuale, secondo un criterio di alternanza, in Finlandia e in Italia). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il negoziato è stato avviato dalla Finlandia, Paese che, pur definendosi tuttora, come rilevato in precedenza, «non allineato», ha dimostrato un crescente interesse a consolidare la collaborazione con i principali Paesi europei membri dell'Alleanza atlantica, al fine di standardizzare i requisiti di carattere operativo delle proprie forze armate e di limitare i costi di sviluppo e di realizzazione dei materiali per la difesa.

Tale circostanza offre all'industria italiana l'opportunità di inserirsi nell'area scandinava e di intensificare la cooperazione con un Paese che è al quarto posto nell'Unione europea in termini di spesa *pro capite* per forniture, sviluppo e ricerca nel settore difesa (dietro Svezia, Regno Unito e Francia) e che, in base al Documento di programmazione di difesa e sicurezza nazionale per il triennio 2002-2004, ha stanziato a tali fini

l'equivalente di oltre 516 milioni di euro l'anno.

Una celere ratifica del *Memorandum* permetterebbe pertanto di rafforzare in modo significativo il rapporto tra Italia e Finlandia nell'ambito della nascente politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea, nonché di promuovere la collaborazione industriale tra i due Paesi e di accrescere le prospettive di acquisizione di interessanti commesse per le aziende italiane nel settore della difesa.

Le opportunità per forniture di materiali per la difesa da parte dell'industria italiana si sono infatti accresciute negli ultimi anni, con la sottoscrizione di importanti accordi nel settore degli elicotteri da trasporto e da addestramento ed, in prospettiva, in quello degli elicotteri da attacco.

Per le ragioni esposte, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

4 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

3 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum d'Intesa* tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione 9 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 21.710 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

